



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - TIPOLOGIE DI SERVIZI DI SUPPORTO E RELATIVE FINALITÀ.....	3
ART. 3 - PROCEDURE.....	4
ART. 4 - COMMISSIONE TECNICA.....	4
ART. 5 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICA.....	4
ART. 6 - SOGGETTI COINVOLTI.....	4
6.1 - Competenze dei soggetti coinvolti.....	4
a) <i>Competenze dell'Ufficio Istruzione della Provincia</i>	4
b) <i>Competenze delle Istituzioni scolastiche</i>	5
c) <i>Competenze del Servizio Sanitario Territoriale competente o dei Centri accreditati</i>	5
d) <i>Competenze dei Comuni</i>	6
e) <i>Ruolo delle famiglie</i>	6
ART. 7 - SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DI BASE	6
7.1 - Beneficiari del Servizio di supporto organizzativo per l'autonomia e la comunicazione- assistenza specialistica e assistenza di base.....	6
ART. 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL TRASPORTO	8
8.1 - Beneficiari del servizio	8
8.2 - Attivazione e revoca	8
8.3 - Modalità di gestione	8
8.4 - Trasporto eccezionale	9
8.5 - Modalità di gestione del trasporto eccezionale	9
8.6 - Esclusioni	10
ART. 9 - SUPPORTI MATERIALI	10
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1 – PREMESSA

La Provincia del Medio Campidano riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel territorio e garantisce i servizi di supporto organizzativo a favore degli studenti con handicap o in situazioni di svantaggio, residenti nel territorio della Provincia del Medio Campidano e frequentanti gli istituti superiori nel territorio della Provincia.

Il presente regolamento è conforme a quanto stabilito dalla seguente normativa di riferimento:

- Costituzione Italiana;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006;
- Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l'“European Accessibility Act” (“Atto Europeo sull'Accessibilità”);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e ss.mm.ii.;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi da 594 a 601;
- Art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98;
- Legge regionale 25 giugno 1984, n.31 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate;
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Sistema integrato dei servizi alla persona;
- Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 40/17 del 10.10.2019
- Linee Guida regionali (approvate con DGR 50/40 dell'8/10/2020 “Interventi per il supporto organizzativo del servizio per gli studenti con disabilità.

ART. 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI DI SUPPORTO E RELATIVE FINALITÀ

Il servizio di supporto organizzativo all'integrazione scolastica, che si enuclea nelle seguenti fattispecie:

- a) assistenza di base nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- b) assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale, finalizzata a favorire il superamento delle difficoltà legate alla loro condizione personale dello studente in ambito scolastico, allo scopo di facilitarne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'inclusione in ambito scolastico;
- c) servizio di trasporto scolastico, che assicuri la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici, anche individuali, per gli studenti con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, volti a garantire loro, nei termini e nei limiti della

legislazione vigente, pari opportunità nell'accesso all'istruzione e quindi nel godimento del diritto allo studio, con valenza e fruibilità universale per tutti gli studenti, inclusi strumenti per far sì che i servizi igienico-sanitari siano accessibili e pienamente fruibili;

- d) dotazione alle scuole di supporti materiali, quali: attrezzature tecniche, sussidi didattici e strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica, nonché di ogni altra forma.

ART. 3 - PROCEDURE

Le richieste, dovranno essere inoltrate all'ufficio del protocollo della Provincia del Medio Campidano, su apposito modulo predisposto dalla Provincia entro il 30 di aprile di ogni anno.

ART. 4 - COMMISSIONE TECNICA

L'Amministrazione Provinciale, per la valutazione delle richieste, si avvarrà di una commissione tecnica, nominata con determinazione dirigenziale, costituita da:

- il dirigente del settore o un suo delegato che la presiede;
- esperti in materia di integrazione scolastica scelti tra i o le dipendenti della Provincia del Medio Campidano;
- un segretario verbalizzante.

ART. 5 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica si riunirà:

- entro il mese di maggio per la valutazione delle richieste pervenute;
- entro il mese di ottobre per accogliere eventuali istanze pervenute in ritardo a causa del mancato riconoscimento entro il mese di aprile dei requisiti di cui all'art. 8.1;
- entro il mese di gennaio per la valutazione del servizio;
- ogni qual volta si debba provvedere alla valutazione di integrazione/modifica delle istanze già presentate o di nuove.

Delle riunioni della commissione verrà redatto un sintetico verbale contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni. Il verbale verrà approvato con determinazione dirigenziale.

ART. 6 - SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti sono: Provincia, Comuni, istituzioni scolastiche, Servizio Sanitario, famiglie degli studenti, soggetti incaricati dei servizi di trasporto e assistenza funzionalmente coinvolti nella integrazione dell'alunno diversamente abile. Ciascun soggetto è coinvolto per le proprie competenze:

- presentazione e accoglimento delle richieste;
- collaborazione nella formulazione, programmazione e aggiornamento dei progetti d'intervento.

6.1 - Competenze dei soggetti coinvolti:

a) Competenze dell'Ufficio Istruzione della Provincia

- *copertura finanziaria delle spese di gestione;*
- *pubblicazione entro il mese di settembre dell'elenco dei beneficiari;*
- *approvazione delle richieste di potenziamento orario per le situazioni di estrema gravità certificate;*
- *supervisione e controllo del servizio attivando forme di verifica e controllo sulle dichiarazioni e sull'erogazione del servizio.*

La Provincia del Medio Campidano si riserva la facoltà di stipulare specifici accordi/convenzioni ai sensi del D.Lgs 267/2000 con l'Unione dei Comuni, la Città Metropolitana di Cagliari, le altre Province e le Istituzioni scolastiche, per favorire l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili, non residenti nella Provincia del Medio Campidano, purché frequentanti gli istituti superiori nel proprio territorio.

b) Competenze delle Istituzioni scolastiche

- *collaborazione nella trasmissione, su richiesta della famiglia, all'ufficio competente della Provincia delle istanze per l'attivazione del servizio;*
- *collaborazione nella trasmissione all'ufficio competente della Provincia di eventuali progetti di potenziamento orario;*
- *attivazione per la partecipazione ai GLO da parte dei referenti della Provincia, della famiglia dello studente e delle figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente stesso;*
- *notifica dei contenuti utili del PEI di ciascun studente al fine di consentire l'attivazione dei servizi di sostegno e di assistenza sin dall'avvio dell'anno scolastico;*
- *trasmissione del calendario scolastico approvato dal Consiglio d'Istituto, e ancora delle attività delle attività extrascolastiche, dei viaggi d'istruzione, delle attività di alternanza scuola-lavoro, con indicazione degli studenti con disabilità coinvolti e delle relative necessità di eventuali servizi di supporto che dovessero rendersi necessari, concordandone modalità e termini con la Provincia;*
- *collaborazione nello svolgimento dei servizi di assistenza, con la certificazione delle presenze/assenze degli studenti serviti, della comunicazione delle assenze prolungate e programmate e degli eventuali ritiri dalla scuola;*
- *collaborazione nello svolgimento del lavoro di assistenza da parte dell'educatore assegnato allo studente che ne necessita e collaborazione insieme nel processo di costruzione di un ambiente scolastico favorevole all'inclusione dello studente con il resto della classe, coordinando i differenti interventi didattici ed educativi.*

c) Competenze del Servizio Sanitario Territoriale competente o dei Centri accreditati

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tramite le Unità organizzative competenti e il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dalla norma, si occupa di:

- *elaborare il Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale, secondo il modello bio-psico-sociale), propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto individuale;*
- *definire le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;*
- *collaborare con gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche alla formazione degli operatori coinvolti nei processi d'inclusione, nell'ambito delle proprie competenze e professionalità.*

d) Competenze dei Comuni

I Comuni si occupano di:

- *collaborazione nella trasmissione all'ufficio della pubblica istruzione della Provincia delle istanze per l'attivazione del servizio;*
- *collaborazione nella segnalazione delle situazioni di svantaggio sociale;*
- *predisposizione e invio del Progetto individuale, se necessario per la definizione del servizio da attivare, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, sulla scorta della documentazione presentata al proprio comune di residenza dalle famiglie degli studenti disabili, ossia: certificazione di disabilità e Profilo di funzionamento, redatti ai sensi della Legge n. 104/1992.*

e) Ruolo delle famiglie

La famiglia, punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica e sociale dello studente con disabilità, interviene nella programmazione degli interventi, partecipando ai GLO presso l'istituzione scolastica, nelle verifiche della loro efficacia, in itinere durante l'erogazione dei servizi e alla conclusione dell'anno scolastico, segnalando alla Provincia eventuali problematiche e disservizi.

La famiglia collabora con tutti i soggetti coinvolti al fine di consentire la realizzazione del progetto di inclusione sociale dello studente, sia nei contesti scolastici che in quelli extrascolastici.

Per quanto attiene al servizio di trasporto speciale, le famiglie si devono preoccupare di avvisare tempestivamente gli incaricati del trasporto nei casi in cui il servizio non debba essere svolto (malattia o comunque assenza dello studente, ritiro dello studente a cura della famiglia).

Eventuali viaggi a vuoto degli incaricati del trasporto possono condurre a forme di addebito dei costi alle famiglie degli studenti, qualora queste ultime non abbiano effettuato le comunicazioni dovute.

ART. 7 - SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE - ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DI BASE

7.1 - Beneficiari del Servizio di supporto organizzativo per l'autonomia e la comunicazione- assistenza specialistica e assistenza di base

Beneficiari del servizio sono gli studenti con accertata condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92, art.3, commi 1 e 3, o in situazione di disagio sociale certificato, residenti nel territorio della Provincia e frequentanti gli istituti superiori nel territorio della Provincia del Medio Campidano. E'garantito altresì ai residenti fuori provincia che frequentino gli istituti superiori della Provincia del Medio Campidano, come stabilito dalla normativa vigente.

Potranno presentare istanza d'attivazione del servizio per conto dei beneficiari i soggetti individuati dagli art. 316 -317-320-321 del codice civile. Detti soggetti verranno considerati

referenti per qualsiasi forma di comunicazione da parte dell'ufficio della pubblica istruzione della Provincia. Potranno presentare istanza d'attivazione del servizio per conto dei beneficiari i soggetti individuati dagli art. 316 -317-320-321 del codice civile. Detti soggetti verranno considerati referenti per qualsiasi forma di comunicazione da parte dell'ufficio della pubblica istruzione della Provincia.

7.2 - Personale del Servizio di Supporto Organizzativo per l'autonomia e la comunicazione

Il servizio si avvarrà del seguente personale qualificato:

- a) Educatori professionali provvisti di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale e 60 (sessanta) crediti formativi universitari ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017;*
- b) Educatori professionali provvisti di diploma di Laurea in Scienza dell'educazione (Laurea breve e/o Specialistica) e/o altro titolo equipollente e/o equiparato;*
- c) Assistenti alla comunicazione non verbale muniti di:*
 - diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale e 60 (sessanta) crediti formativi universitari ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017, unitamente alla qualifica LIS (Lingua italiana dei segni di I - II - III livello a seconda della necessità) e/o alla qualifica di operatore tiflotecnico metodo letto/scritto braille;
 - diploma di Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Psicologia e/o altro titolo equipollente e attestato specifico relativo alla sindrome autistica e/o alla qualifica LIS (Lingua italiana dei segni di I - II - III livello a seconda della necessità) e/o alla qualifica di operatore tiflotecnico metodo letto/scritto braille.

Per particolari tipologie di utenza, la Commissione Tecnica, può stabilire di avvalersi di ulteriori figure professionali rispetto a quelle previste nei punti a, b, c, per l'erogazione del servizio.

- d) Assistenti alla persona provvisti della qualifica di Operatore socio sanitario.*

7.3 - Attivazione e revoca

L'amministrazione Provinciale attiverà il servizio di supporto organizzativo per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni diversamente abili in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base dei verbali della commissione tecnica approvati con determinazione dirigenziale.

Il servizio verrà revocato in caso di assenza prolungata e ingiustificata, per oltre 15 giorni, dello studente.

L'ufficio della pubblica istruzione svolgerà funzione di raccordo con i servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo individualizzato, nonché azioni di supervisione e monitoraggio del servizio. Il progetto dovrà consentire la piena integrazione dell'alunno diversamente abile nel gruppo classe.

7.4 - Modalità di gestione

La Provincia del Medio Campidano erogherà il servizio di supporto per l'autonomia e la comunicazione mediante:

- 1. gestione diretta, mediante personale dell'Ente locale competente;*
- 2. gestione indiretta, attraverso pubblica gara, con affidamento all'esterno ad un ente del terzo settore, a una ditta specializzata o a un professionista individuale o tramite convenzioni/accordi/protocolli con comuni e istituzioni scolastiche.*

In via residuale, qualora siano presenti dei gravi fatti ostativi all'applicazione delle modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2., mediante il rimborso spese alla famiglia, che stipula un contratto di assistenza con un educatore professionale o un operatore socio/sanitario in possesso dei requisiti e delle competenze professionali, sotto la supervisione della Provincia, che mantiene la responsabilità del processo di programmazione, erogazione e controllo del servizio sotto gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari, e nel rispetto delle disposizioni dallo stesso previste con apposita regolamentazione.

La scelta della modalità di gestione verrà fatta dalla Provincia unitariamente per tutte le scuole ed avrà durata almeno annuale.

In ognuna delle modalità di erogazione del servizio sopra menzionate dovranno essere rispettati:

- a) il possesso di titolo di studio degli operatori di cui all'art. 7.2;*
- b) le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori.*

7.5 - Esclusioni

Non verranno accolte le richieste di:

- a) compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo accordo tra il Servizio Istruzione della Provincia e le Istituzioni scolastiche;*
- b) incremento delle ore di sostegno didattico.*

Non verranno inoltre accolte le richieste prive di indicazione specifica da parte del Servizio Sanitario di cui al punto 6.1 punto c).

ART. 8 - SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL TRASPORTO

8.1 - Beneficiari del servizio

Beneficiari del servizio di supporto organizzativo al trasporto sono gli studenti con accertata condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92, art.3, comma 1 e 3, residenti nel territorio della Provincia e frequentanti gli istituti scolastici superiori nel territorio della Provincia del Medio Campidano, nelle province limitrofe o Città Metropolitana.

8.2 - Attivazione e revoca

L'amministrazione Provinciale attiverà il servizio di supporto organizzativo per il trasporto in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base dei verbali della commissione tecnica approvati con determinazione dirigenziale.

8.3 - Modalità di gestione

La Provincia del Medio Campidano erogherà il servizio mediante:

- 1) rimborso dell'abbonamento dei mezzi pubblici (ove possibile l'abbonamento dovrà riportare il nominativo dello studente);*
- 2) rimborso chilometrico attraverso un contributo economico, calcolato in base alla tabella del Ministero dello Sviluppo Economico. L'importo esatto del contributo verrà indicato annualmente in una apposita determinazione dirigenziale.*

Il calcolo del suddetto contributo dovrà essere effettuato moltiplicando il contributo chilometrico per il numero totale dei chilometri percorsi nel tragitto diretto da casa a scuola (*una sola andata e un solo ritorno*), per ogni singolo studente trasportato.

Il contributo a chilometro sarà pari al 70% nel caso di più di uno studente trasportato contemporaneamente.

8.4 - Trasporto eccezionale

L'Amministrazione Provinciale, al fine di garantire la regolare frequenza scolastica degli alunni con accertata condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92, art.3 comma 3, si riserva la facoltà di attivare il servizio di supporto organizzativo attraverso il trasporto eccezionale da casa a scuola e viceversa. Si riserva altresì la facoltà di attivare il servizio di trasporto eccezionale anche con disabilità accertata ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, a seguito di presentazione di documentazione medico-sanitaria che ne certifichi la necessità.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere prestato:

- 1) ordinariamente, per il trasporto da casa a scuola e viceversa;*
- 2) su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne.*

Il servizio verrà assicurato anche ai ragazzi con disabilità muniti di carrozzina mediante veicoli idonei allo scopo.

Durante il trasporto, laddove richiesto, sarà garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza allo studente con disabilità. Il servizio potrà anche non individuale e all'interno dei veicoli utilizzati potranno trovare sistemazione anche più utenti, purché in condizioni tali da:

- a) assicurare la tempestività ed il rispetto degli orari dettati in ragione delle riscontrate necessità dell'utente e dell'Istituzione scolastica;*
- b) garantire il necessario comfort e la sicurezza dei passeggeri;*
- c) evitare una eccessiva permanenza dello studente sul mezzo di trasporto, salve situazioni obiettive di percorribilità delle strade, di distanza tra la residenza e la scuola frequentata o condizioni ed esigenze oggettive dello studente.*

Il servizio non va comunque inteso come un servizio a chiamata, né per la famiglia dello studente, né per l'Istituzione scolastica.

8.5 - Modalità di gestione del trasporto eccezionale

Il Servizio di trasporto scolastico verrà garantito secondo differenti modalità:

- a) *stipula di convenzioni con Enti del Terzo Settore, abilitati al trasporto speciale e preventivamente inseriti in apposito registro provinciale;*
- b) *affidamento tramite procedura di evidenza pubblica a soggetti abilitati al servizio di trasporto assistito;*
- c) *stipula convenzione con le famiglie degli studenti disabili che si avvarranno per il servizio di trasporto assistito di Enti del Terzo Settore individuati come al punto 8.5 lett. a).*

8.6 - Esclusioni

Saranno escluse le richieste provenienti da alunni beneficiari di altre agevolazioni per il servizio di supporto al trasporto scolastico.

ART. 9 - SUPPORTI MATERIALI

I supporti materiali sono ausili e sussidi didattici, attrezzature tecniche e tecnologie assistive che consentono di migliorare l'efficacia didattica e l'apprendimento degli studenti con disabilità, per garantire una didattica inclusiva. Devono essere individuati sulla base delle specifiche esigenze e bisogni formativi individuali, evidenziati nel PEI.

I supporti materiali possono essere:

- a) tecnologie assistive e ausili tecnici: *ossia qualsiasi prodotto esterno (dispositivo, apparecchiatura, strumento, software, sintesi vocale ecc.), di produzione specializzata o di comune commercio, il cui scopo primario è quello di mantenere o migliorare il funzionamento e l'indipendenza della persona e in tal modo favorire il suo benessere. Sono dispositivi a diverso livello tecnologico la cui individuazione va condotta in modo personalizzato e il cui utilizzo è prioritariamente personale da parte dell'alunno con disabilità;*
- b) sussidi didattici: *ossia materiali utilizzati nell'insegnamento per favorire l'apprendimento, la socializzazione, l'autonomia, lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, le attività ludico - educative. Si tratta di materiale, dedicato soprattutto allo studio e alle esercitazioni nell'ambito dell'attività scolastica. A titolo esemplificativo, può trattarsi di materiale editoriale, cartaceo o digitale, giochi e giocattoli, materiale di consumo compensativo (mappe concettuali, libri facilitati, materiale facilitato per la scrittura e/o il disegno, software esercitativo).*

La Provincia interviene con l'acquisto e la fornitura solo qualora non siano già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale o dai Centri Territoriali di Supporto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Provincia può attivare anche modalità di prestito inter-istituzionale, qualora fattibile e debitamente concordato, per particolari supporti materiali in dotazione o possesso di determinati Enti/Istituzioni/Fondazioni/Associazioni o altro.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione